

Comune di Pescantina
Provincia di Verona



***REGOLAMENTO COMUNALE PER LO
SVOLGIMENTO DEL MERCATINO
DELL'ANTIQUARIATO E DEL
COLLEZIONISMO***

▪ Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19.04.2010

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag. 3
Art. 2 - Giorno e orari di esercizio	pag. 3
Art. 3 - Area di svolgimento	pag. 3
Art. 4 - Modalità di assegnazione dei posteggi	pag. 3
Art. 5 - Corrispettivo per l'utilizzo degli spazi espositivi	pag. 3
Art. 6 - Gestione e organizzazione del mercatino	pag. 4
Art. 7 - Requisiti richiesti agli espositori	pag. 4
Art. 8 - Specializzazioni merceologiche	pag. 5
Art. 9 - Assegnazione di posteggi agli operatori professionali	pag. 5
Art. 10 - Concessione temporanea di posteggi agli operatori precari	pag. 6
Art. 11 - Assenze del titolare	pag. 6
Art. 12 - Disposizioni generali per operatori professionali	pag. 6
Art. 13 - Partecipazione degli operatori non professionali - hobbisti	pag. 6
Art. 14 - Assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali	pag. 7
Art. 15 - Graduatorie operatori non professionali	pag. 7
Art. 16 - Obblighi degli operatori non professionali	pag. 7
Art. 17 - Controlli	pag. 8
Art. 18 - Obblighi degli assegnatari dei posteggi	pag. 8
Art. 19 - Sanzioni	pag. 9
Art. 20 - Disposizioni transitorie	pag. 9
Art. 21 - Entrata in vigore	pag. 9

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento e di concessione dei posteggi del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo denominato "MERCATINO COSE DEL PASSATO", in base alle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 2 - Giorno e orari di esercizio

1. Il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo si svolge la prima domenica di ogni mese.
2. L'orario di apertura al pubblico sarà disciplinato con apposito provvedimento del Sindaco, anche in deroga alle norme sugli orari previste per le attività commerciali. Gli operatori potranno allestire l'area loro assegnata non prima delle ore 7,00 e liberarla dalle strutture entro le ore 19,30.
3. Eventuali modifiche saranno adottate con analogo competente provvedimento.

Art. 3 - Area di svolgimento

1. L'area del mercatino è ubicata nel Centro Storico del paese in Lungadige Giacopini, Piazza San Rocco e in Via Ponte - come da rappresentazione grafica che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento - ed è costituita da un massimo di 45 posteggi, da destinarsi agli operatori professionali e agli hobbisti regolarmente autorizzati secondo i parametri previsti dalla Legge Regionale in materia.

Art. 4 - Modalità di assegnazione dei posteggi

1. Alle manifestazioni è consentita la partecipazione fino a un massimo di 45 operatori, di cui n° 23 operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e n° 22 operatori i quali non esercitano alcuna attività commerciale ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico e occasionale (hobbisti in possesso del tesserino di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. 10/2001).

Art. 5 - Corrispettivo per l'utilizzo degli spazi espositivi

1. Spetta alla Giunta Comunale fissare l'importo dell'eventuale corrispettivo che l'espositore è tenuto a pagare, a titolo di rimborso per oneri e spese necessari per il regolare funzionamento del mercatino (a titolo esemplificativo: energia elettrica, installazione segnaletica, posizionamento transenne, pulizia dell'area, posizionamento bagni chimici, ecc...).

Art. 6 – Gestione e organizzazione del mercatino a terzi

1. Le funzioni di gestione ed organizzazione del Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo possono essere affidate dal Comune in concessione a soggetti terzi.
2. Il Concessionario è obbligato a tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti professionali e i soggetti non professionali.
3. Il Concessionario è tenuto al versamento della tassa/canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche e di ogni altra tassa/imposta prevista dalla normativa vigente a carico degli espositori, secondo le modalità fissate dalla Giunta Comunale.
4. Il Concessionario è tenuto alla riscossione del corrispettivo di cui al precedente articolo 5, fermo restando l'obbligo di versare all'Amministrazione Comunale, eventuali oneri e spese sostenute direttamente dalla stessa, secondo le modalità e gli importi fissati dalla Giunta Comunale.
5. I rapporti negoziali tra Comune e soggetto gestore sono disciplinati da apposita convenzione nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.
6. Al soggetto gestore è vietato chiedere ed introitare a qualunque titolo somme superiori a quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale e dalle tariffe di legge. Spetta comunque al Comune, anche nell'ipotesi di gestione del mercatino affidata a terzi:
 - il rilascio delle autorizzazioni, di cui all'art. 9, comma 1, della L. R. 6 aprile 2001, n. 10;
 - il rilascio del tesserino per gli operatori non professionali, di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. 10/2001;
 - l'attività di vigilanza e in particolare la timbratura ai c.d. "hobbisti" del tesserino di partecipazione e dell'elenco della merce posta in vendita.

Art. 7 - Requisiti richiesti agli espositori

1. Al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo partecipano gli operatori aventi i requisiti di legge necessari, e precisamente:
 - a) i titolari di autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/1998 o che legittimamente esercitano attività commerciale in sede fissa, ai sensi del medesimo decreto;
 - b) i titolari di tesserino di riconoscimento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. 10/2001, in qualità di soggetti che non esercitano attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.
2. Gli operatori presenti al mercatino dell'antiquariato sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nelle specializzazioni merceologiche stabilite dal seguente articolo nonché

all'osservanza di tutte le normative vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza e alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 8 - Specializzazioni merceologiche

1. Gli operatori ammessi sono tenuti alla rigorosa commercializzazione dei seguenti prodotti compresi nella specializzazione:
 - oggetti di antiquariato e modernariato, quali, a titolo esemplificativo: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, oggetti d'argento, tappeti e arazzi, tessuti pregiati, attrezzi agricoli, statue per giardini ed elementi di architettura. Agli effetti del presente regolamento s'intendono oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi da almeno 50 anni, usati e non, di rigorosa qualità;
 - oggetti da collezione, quali, a titolo esemplificativo: filatelia (francobolli e oggetti di interesse filatelico); numismatica (monete, banconote e oggetti di interesse numismatico), libri d'arte o antichi, riviste, fumetti, giornali e altri documenti di stampa, atlanti e mappe, manoscritti e autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi in vinile, grammofoni, radio, strumenti musicali e altri strumenti di riproduzione sonora di comunicazione, pizzi, merletti, servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo e figurine, articoli da fumo, militari e onorificenze, statuine e riproduzioni di animali.

Art. 9 - Assegnazione di posteggi agli operatori professionali

1. Gli operatori professionali devono presentare domanda di assegnazione del posteggio al Comune nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (B.U.R.) dell'elenco dei posteggi liberi. La domanda stessa dev'essere redatta secondo le modalità indicate nel facsimile pubblicato nel B.U.R.
2. Il Comune assegna i posteggi liberi sulla base della graduatoria delle domande pervenute, redatta secondo i criteri di priorità stabiliti dalla deliberazione di Giunta Regionale n.1902/2001, nella parte "esercizi del commercio sulle aree pubbliche con posteggio e relative autorizzazioni", che sono nell'ordine:
 - Maggior numero di presenze nello stesso mercato effettuate come operatore precario;
 - Maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - Ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si fa riguardo al timbro postale di spedizione.
3. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione decennale agli aventi diritto, come previsto dall'art. 3 della L.R. 10/2001.

4. In fase di prima applicazione del presente regolamento non vengono riconosciute le presenze effettuate in occasione dello svolgimento del mercato dell'antiquariato e del collezionismo in via sperimentale.

Art. 10 - Concessione temporanea di posteggi agli operatori precari

1. I posteggi riservati agli operatori professionali che risultano non occupati alle ore 8,00 della domenica in cui si svolge il mercatino vanno concessi agli operatori su area pubblica presenti, titolari di autorizzazione amministrativa, sulla base di una graduatoria di spunta, previa presentazione di apposita comunicazione su apposito modello predisposto dall'ufficio competente.
2. Tale graduatoria è formata sulla base delle presenze maturate dagli espositori come precari e, a parità di presenze, verrà utilizzato il criterio di iscrizione al registro delle imprese.

Art. 11 - Assenze del titolare

1. Nel caso in cui il titolare del posteggio rimanga assente per più di quattro volte nell'arco di un anno, fatti salvi i casi di assenza per malattia e gravidanza, perde il diritto al posteggio, con conseguente decadenza dell'autorizzazione e relativa concessione. Le assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, entro 30 giorni dal verificarsi dell'assenza.

Art. 12 - Disposizioni generali per operatori professionali

1. Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale sul suolo pubblico (autorizzazione, revoca, subingressi).
2. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce esposta.

Art. 13 - Partecipazione degli operatori non professionali - hobbisti

1. Le domande per la partecipazione al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo devono essere presentate all'ufficio comunale competente o, in caso di convenzione, al concessionario almeno 10 giorni prima della data di effettuazione del mercato.
2. Ciascuna domanda deve contenere:
 - a) le proprie generalità;
 - b) copia del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. 10/2001 (hobbista) in corso di validità;
 - c) dimensione del posteggio richiesto (non superiore a mq. 12);
 - d) esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione

- merceologica di cui all'art. 8 del presente regolamento.
3. L'integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete, deve pervenire, a pena di esclusione, almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del mercatino.
 4. Le domande di partecipazione al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 8 del presente regolamento sono inammissibili.
 5. Gli operatori hobbisti che intendono partecipare al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo presentano un'unica domanda per l'intero anno, per un massimo di 6 presenze annue, le cui date devono essere chiaramente individuate.

Art. 14 - Assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali

1. L'assegnazione del posteggio avviene seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione.
2. Nel caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio è assegnato nell'ordine:
 - al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino; avuto riguardo per l'anno in corso, oppure a quello precedente;
 - mediante sorteggio.

Art. 15 - Graduatorie operatori non professionali

1. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali, formulate con i criteri di cui all'articolo precedente, sono pubblicate all'albo pretorio del Comune almeno 5 giorni prima dello svolgimento del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.
2. I posteggi che risultano liberi alle ore 8,00 nel giorno di mercato sono assegnati in base alla graduatoria di cui al punto precedente.

Art. 16 - Obblighi degli operatori non professionali

1. Ogni operatore non professionale, presente nel mercatino, deve produrre, di volta in volta, unitamente al tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9 della L.R. 10/2001, l'elenco della merce esposta, divisa per categorie e numero di oggetti, che s'intende porre in vendita; tale elenco deve essere timbrato dal personale di vigilanza, contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito tesserino.
2. L'elenco deve essere conservato dall'operatore per tutta la giornata al fine di consentire eventuali controlli.
3. L'operatore deve esporre in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita di ciascun prodotto; per prodotti identici è sufficiente l'uso di un unico cartello.
4. L'operatore deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della

manifestazione e può essere sostituito da terzi solo per brevi periodi (massimo un'ora continuativa).

5. E' fatto divieto agli operatori non professionali di porre in vendita opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico o beni aventi singolarmente valore superiore a € 258,23, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al D. Lgs. 114/1998.

Art. 17 - Controlli

1. Il Comune provvede alla verifica del rispetto delle norme vigenti, della documentazione autorizzativa e dei requisiti dei partecipanti al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.
2. Il Comando della Polizia Municipale è tenuto a eseguire l'attività di controllo e ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale, apponendo la data di partecipazione e il timbro del Comune. Il timbro va apposto anche nell'elenco dei beni in vendita. Tale controllo precede quello relativo agli operatori professionali, al fine di evitare che qualche operatore, terminata in poco tempo la vendita, si allontani senza che sia stata eseguita la vidimazione dello spazio di partecipazione.

Art. 18 – Divieti e obblighi degli assegnatari dei posteggi

1. Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di:
 - a) superare lo spazio concesso. L'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie;
 - b) lasciare il posteggio incustodito;
 - c) svolgere commercio in forma itinerante;
 - d) fare uso di generatori di corrente superiori a Kw 1,5;
 - e) insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata. Pertanto, a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere lasciata libera, in perfetto ordine e pulita;
 - f) danneggiare la pavimentazione;
 - g) turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere;
 - h) vendere al di fuori degli spazi assegnati, anche se con merce a mano, e occupare o vendere in posti non assegnati;
 - i) infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
 - j) usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci;
 - k) accedere all'area della manifestazione con mezzi aventi portata complessiva superiore a t. 3,5, salvo possesso titolo di deroga, rilasciato dal competente ufficio comunale;
 - l) effettuare lo scambio di posteggio tra operatori;
 - m) subaffittare il posteggio a terzi.

2. Gli assegnatari dei posteggi sono obbligati a :
 - I) versare il corrispettivo previsto dall'art. 5 e ogni altra tassa/canone previsto dalla normativa vigente in materia;
 - II) lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e, comunque, di rimuovere tutti i rifiuti prodotti dall'operatore;
 - III) adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie e alle prescrizioni che saranno eventualmente dettate dall'Amministrazione comunale.

Art. 19 - Sanzioni


1. La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste in materia di commercio, pubblica sicurezza, tributi e fiscale.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs. 114/1998, art. 29, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 50 a un massimo di € 500, inflitta con la procedura di cui alla L. 689/1981 e successive modifiche.

Art. 20 - Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in particolare quelle previste per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.
2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diviene esecutivo il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo Pretorio ed entrerà in vigore successivamente all'emanazione del provvedimento regionale di riconoscimento di cui all'art. 9 della L.R. 10/2001.



Legenda

- Posteggio m. 6x3 - n° 23 operatori professionali
- Posteggio m. 4x3 - n° 22 operatori non professionali - hobbisti